

Riordino delle funzioni provinciali

Dossier sull'attuazione della legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” da parte delle Regioni

DIREZIONE LEGISLAZIONE MERCATO PRIVATO

13 novembre 2015

Riordino delle funzioni provinciali

Dossier sull'attuazione della legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" da parte delle Regioni

Premessa

Il presente dossier fa il punto sullo stato di attuazione della Legge n. 56/2014 nelle leggi regionali¹ con esclusivo riguardo alla riallocazione delle funzioni tra Regione, Province e Comuni.

La legge n. 56/2014 in breve

La legge n. 56/2014 provvede, in attesa di una più sistematica riforma del Titolo V della Costituzione, a ridisegnare l'assetto delle Province, configurandole come enti territoriali di secondo livello, titolari di funzioni fondamentali in specifici settori e ad istituire, contestualmente, le Città Metropolitane come nuovi enti di governo delle grandi aree urbane, dotati di funzioni proprie di programmazione e gestione del territorio.

A tal fine la legge individua l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e disciplina il processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle stesse.

La legge prevede, inoltre, norme specifiche per le Province montane, alle quali vengono riconosciute funzioni fondamentali ulteriori riguardanti lo sviluppo strategico del territorio e la gestione in forma associata di servizi tipici dei territori montani e, alle quali, le Regioni dovranno riconoscere forme particolari di autonomia.

La legge 56/2014, quindi, pone in capo alle Province la titolarità di alcune funzioni amministrative già esercitate che diventano funzioni fondamentali, e ne aggiunge di nuove rispetto alle funzioni storicamente svolte o per "attribuzione statale" (v. Testo Unico Enti Locali e altre leggi) o per "delega" (D.P.R. n. 616/77) ovvero per "attribuzione regionale" o "trasferimento" (D.Lgs. 112/98).

L'elenco delle funzioni fondamentali è piuttosto eterogeneo: vi rientrano sia competenze puntuali come, ad esempio, la "*pianificazione territoriale provinciale di coordinamento*", sia funzioni amministrative generali.

Le funzioni fondamentali comuni a tutte le Province sono individuate come segue:

¹ Sono vincolate a dare attuazione alla Legge n. 56/2014 le Regioni a statuto ordinario oltre alle tre Regioni ad autonomia speciale - Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia - per le quali si prevede l'obbligo di adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi della riforma. Fanno eccezione: il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, vincolate soltanto ad un adeguamento, in quanto compatibile con i rispettivi statuti, alle norme sulle unioni di Comuni.

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Queste funzioni sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

In particolare le funzioni di cui alle lettere a) b) e c) sono delegate dalle Regioni mentre la funzione di cui alla lettera e) è di attribuzione statale.

Le funzioni fondamentali proprie delle sole Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- b) cura delle relazioni istituzionali con altre istituzioni confinanti.

Alle funzioni come sopra individuate si aggiungono ulteriori funzioni esercitate d'intesa con i Comuni, destinate alla predisposizione dei documenti di gara, stazione appaltante, monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

L'ultimo gruppo sono le altre funzioni provinciali, che sono attribuite dallo Stato e dalle Regioni (con proprie leggi) in attuazione dell'art. 118 Cost. nonché al fine di conseguire le finalità di definizione di ambiti ottimali, efficace svolgimento delle funzioni da parte di Comuni ed Unioni, adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra enti territoriali.

La riallocazione in concreto delle funzioni deve essere, quindi, rapportata anche alle scelte fatte da ogni singola Regione che, in sede di riordino soprattutto delle funzioni non fondamentali, ne può differenziare l'ampiezza di contenuti.

Le scelte delle Regioni

Premesso che il riordino delle funzioni provinciali da parte delle singole Regioni rappresenta in realtà solo l'inizio di un percorso complesso, come testimoniato dal frequente rinvio a successive disposizioni normative per la ulteriore definizione o il dettaglio delle scelte di riallocazione, dal confronto delle disposizioni regionali finora approvate, che sono state raccolte nelle tabelle che seguono, è stato, comunque, possibile ricavare alcune considerazioni (riferite principalmente alle Regioni ordinarie) di sintesi.

Si può dire innanzitutto che tutte le leggi regionali, seppur non perfettamente omogenee e allineate tra loro dal punto di vista sia formale che sostanziale, hanno di massima la stessa intelaiatura:

- disposizioni generali su oggetto e finalità della legge ed eventuale rinvio ad ulteriori previsioni normative e/o ad ulteriori modifiche alle singole discipline di settore;
- disposizioni sulla riallocazione delle funzioni "non fondamentali";
- laddove istituite specifiche disposizioni sulle città metropolitane;
- disposizioni sull'incentivazione delle fusioni di Comuni.

Per quanto riguarda le disposizioni sul riordino delle funzioni le leggi regionali individuano, tutte, le funzioni provinciali non fondamentali (talora intervenendo anche sulla disciplina delle fondamentali) con indicazione di quelle confermate o conferite in capo alle Province e di quelle richiamate presso la Regione o decentrate presso i Comuni.

Per quanto riguarda le materia di maggiore interesse si evidenzia come la Toscana trasferisce alla Regione molte funzioni in materia ambientale: gestione rifiuti, difesa del suolo e degli ambiti costieri, autorizzazioni ambientali (Aua, Aia, Via per i progetti di competenza regionale, Vas) e in materia di agricoltura, foreste, qualità dell'aria, inquinamento acustico, energia. Specifiche disposizioni, anche di modifica alla LR n. 65/2015 sono previste in materia di governo del territorio soprattutto per il nuovo ruolo affidato alla città metropolitana di Firenze.

Anche l'Umbria riserva alla Regione alcune funzioni in materia ambientale: rifiuti, le procedure di Aia, Aua, Vas; funzioni in materia di energia, di governo del territorio (controllo piani regolatori, vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica); e poi ancora funzioni in materia paesaggistica.

In Liguria passa alla regione la difesa del suolo (tranne per alcune funzioni che sono invece proprie dei Comuni come gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua) e il turismo ma secondo quanto previsto dalle norme di dettaglio. Le funzioni che non sono oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dalle Province.

Nelle Marche sono attribuite alla Regione le funzioni in materia di turismo, beni e attività culturali, difesa del suolo, agricoltura ed edilizia pubblica secondo le specifiche previsioni delle norme di settore.

Organica e molto articolata la legge dell'Emilia Romagna che, da un lato, attua il riordino istituzionale, dall'altro, definisce un rinnovato modello di governance territoriale in cui Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni sono chiamati a concorrere sulla base di nuovi presupposti.

In questa prospettiva, il punto di partenza è rappresentato dalla definizione strategica del nuovo ruolo istituzionale che dovranno avere Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, in una logica ispirata al principio di massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali. Per quanto riguarda la riallocazione per ciascuna settore organico di materia (ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, trasporti e viabilità, agricoltura, caccia e pesca, attività produttive, commercio e turismo, istruzione e formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani, sanità e politiche sociali) sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi.

La Puglia trasferisce alla Regione le funzioni in materia di ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili. In sostanza la legge regionale intende attribuire ai comuni e alle loro forme associative quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino, attribuendo alla Regione esclusivamente quelle funzioni, attualmente esercitate dalle province, che presentano manifeste incompatibilità con la natura associativa di comuni che avranno i nuovi enti, previa preventiva intesa da raggiungere in sede di Osservatorio regionale con gli stessi.

In Abruzzo tornano alla Regione le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali; le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014; le funzioni in materia di agricoltura e forestazione; le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, fatta eccezione per alcuni compiti conferiti ai Comuni; le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia; le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica; le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici; le funzioni in materia di attività estrattive; le funzioni in materia di protezione civile; le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore, in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1 lett b) del D.P.R. 13 marzo 2013 n 59, la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale ecc.

In Campania sono riallocate alla Regione le funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca; industria, commercio e artigianato; turismo; beni culturali ecc.

In Piemonte, nel nuovo quadro di ruoli e funzioni di province e Città metropolitana, l'ente regionale riassume in capo a sé alcune funzioni in materia di agricoltura, beni ed attività culturali e spettacolo, edilizia residenziale pubblica, turismo, vincolo idrogeologico ecc..

Tabelle riepilogative delle leggi regionali

ABRUZZO

L.R. 20/10/2015 n. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014.

Oggetto e finalità

La legge, e i successivi atti normativi che dovranno essere approvati entro il 28 febbraio 2016, provvede al di riordino delle funzioni amministrative con l'obiettivo di favorire l'associazionismo tra gli enti locali, la gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali.

A tal fine la Regione promuove la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali e dei servizi ad esse correlati, e favorisce, in particolare, la costituzione di Unioni e fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

Il riordino delle funzioni amministrative viene effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a. l'individuazione delle funzioni diverse da quelle fondamentali e la razionale allocazione delle stesse all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;
- b. l'adozione di forme di avalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante accordi o convenzioni e la valorizzazione di forme di esercizio associato delle funzioni;
- c. l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività;
- d. l'esercizio in forma associata da parte delle Province e dei Comuni di specifiche funzioni amministrative al fine di assicurare l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;
- e. l'individuazione delle eventuali funzioni da sopprimere;
- f. la razionalizzazione e il riordino delle partecipazioni societarie delle Province tesa ad una riduzione delle stesse.

Riallocazione di funzioni

Sono oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque (esercitate prima dalle Province) secondo quanto previsto nell'allegato A:

- a. le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;
- b. le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge n. 56/2014;
- c. le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;
- d. le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e);
- e. le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico

- delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- f. le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;
 - g. le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;
 - h. le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
 - i. le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;
 - l. le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;
 - m. le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - n. le funzioni in materia di emigrazione;
 - o. le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;
 - p. le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici;
 - q. le funzioni in materia di attività estrattive;
 - r. le funzioni in materia di protezione civile;
 - s. le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59* (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
 - t. le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

A seguito del trasferimento delle funzioni sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.

Sono oggetto di trasferimento ai Comuni (prima esercitate dalle Province) secondo quanto previsto nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
- b) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;
- c) le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo;
- d) le funzioni in materia di sport;
- e) le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003).

BASILICATA

L.R. 6/11/2015 n. 49

Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.

Oggetto e finalità

La legge disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle Province di Potenza e Matera.

Ad esse sono attribuite le funzioni amministrative e di programmazione, quali Enti di area vasta nelle materie di propria competenza di cui alla legge n. 56/2014 e s.m.i., nonché oggetto di apposita delega o di forme convenzionali di affidamento.

La Giunta regionale determina, previo parere della competente Commissione consiliare, le specifiche attività relative alle funzioni fondamentali entro i limiti e con le modalità di esercizio della legislazione regionale di settore, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge n. 56/2014.

Riallocazione di funzioni

Le funzioni in materia di trasporto, agricoltura, forestazione, politiche ittico venatorie, formazione, protezione civile, assistenza all'infanzia, turismo, attività produttive, sport e tempo libero, cultura, biblioteche, pinacoteche e musei esercitate dalle Province sono trasferite alla Regione.

Le funzioni in materia di politiche ittico venatorie sono delegate alle Province le quali assolvono ai compiti di vigilanza e controllo.

Le funzioni relative alla cultura, alle biblioteche, alle pinacoteche e ai musei, sono trasferite alla Regione anche nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella L.R. 11 agosto 2015, n. 27.

Nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente sono trasferite alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'art. 50, comma 1, lettera g) della L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

Le funzioni, che non sono oggetto di riordino di cui al precedente art. 2, sono esercitate dalle Province ai sensi della legislazione vigente.

CALABRIA

L.R. 22 giugno 2015, n. 14

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Oggetto e finalità

La legge costituisce la prima fase del processo di riordino delle funzioni amministrative che dovrebbe terminare con l'approvazione entro la fine del 2015 di una legge organica in materia.

Riallocazione di funzioni

La Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della LR n. 34/2002 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della LR n. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione.

L.R. 30/7/2015 n. 13

Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni

Oggetto e finalità

La Regione con questa legge e successivi provvedimenti ad essa collegati attua la riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della Legge n. 56/2014.

Sono oggetto specifico della presente legge:

- a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;
- b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;
- c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;
- d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;
- e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla legge n. 56 del 2014;
- f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni.

Riallocazione di funzioni

Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche alle norme di settore nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.

L'articolo 2 chiarisce che le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio saranno riordinate con successivo intervento di modifica della LR n. 20/2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla LR n. 20/2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.

Alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attribuiti compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:

- a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;
- b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;
- c) di governo delle aree vaste delle Province;
- d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.

Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie".

L'articolo 6 comma 3 chiarisce che con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della nuova legge dovranno regolare le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna devono concorrere con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.

L'articolo 9 incentiva le fusioni di Comuni.

L'articolo 10 disciplina la istituzione della "Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale" composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.

Il Titolo II della legge reca "Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014" e si compone di sei Capi, uno per ciascuno dei settori organici di materia le cui funzioni amministrative sono oggetto di riordino (conferma o riallocazione in capo a ciascun livello amministrativo del governo territoriale):

1. Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
2. Trasporti e Viabilità
3. Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività
4. venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne,
5. pesca marittima e maricoltura
6. Attività produttive, Commercio e Turismo
7. Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro,
8. Cultura, sport e giovani
9. Sanità e Politiche sociali

Nelle materie Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.

La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:

- a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;
- b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) previa

istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.

Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.

Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie: a) risorse idriche; b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante; c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; d) valutazioni e autorizzazioni ambientali; e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

- a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
- b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
- d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.

Agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità sono confermate le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 e ne sono assegnate delle ulteriori.

La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale in materia di protezione civile.

Nelle materie di cui Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.

Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:

- a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);
- b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;
- c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno,;
- d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi;
- e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali.

In materia di attività produttive di competenza regionale, commercio, turismo la Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento.

In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

- a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali;
- c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

- a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL);
- b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche);
- c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti.

Città metropolitana

L'articolo 5 pone in evidenza il ruolo affidato alla Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, che esercita le funzioni ad essa assegnate dalla legge n. 56 e dalla nuova legge regionale. Si prevede peraltro che un'apposita sede istituzionale e di indirizzo (Regione-Città metropolitana di Bologna), sulla base di una Intesa generale quadro, sviluppi gli indirizzi legislativi e programmatico-politici coerenti, innanzitutto, con il Piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

L.R. 9/11/2015 n. 14

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Oggetto e finalità

La legge reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione dell'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Le disposizioni della presente legge sono ispirate ai seguenti principi:

- a) tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali provinciali riferiti all'esercizio delle funzioni non fondamentali e dei connessi servizi ai cittadini;
- b) semplificazione delle procedure amministrative con contestuale riduzione delle duplicazioni di funzioni e servizi mediante la razionalizzazione delle stesse e la digitalizzazione delle procedure;
- c) soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, per garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione pubblica;
- d) attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino ai cittadini;
- e) riassorbimento a livello regionale delle funzioni che sono coerenti con il ruolo di governo della Regione e richiedono un esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale;
- f) attribuzione delle funzioni all'ente subentrante qualunque sia stato l'originario titolo di conferimento (trasferimento, attribuzione, delega o sub-delega) al fine di assicurare un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime.

Riallocazione funzioni

Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 56/2014:

- a) agricoltura, caccia e pesca;
- b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;
- c) industria, commercio e artigianato;
- d) sport e tempo libero;
- e) turismo;
- f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;
- g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.

Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

Città metropolitana

La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 56/2014, favorisce la più ampia valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana in sede di riforma delle legislazioni di settore e di programmazione dello sviluppo economico e dei territori.

La Città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni.

L.R. 12/12/2014 n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Oggetto e finalità

La legge attua il processo di riordino del territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Riallocazione di funzioni

Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A (in materia di agricoltura, ambiente, caccia e pesca, demanio idrico, difesa del suolo, energia, istruzione, pianificazione territoriale, politiche sociali, protezione civile e trasporti) nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dall'1° luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B già di competenza provinciale (agricoltura, ambiente, caccia e pesca, cultura e sport, programmazione edilizia scolastica, funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore, in materia di lavoro le funzioni di cui alla legge regionale 18/2005., politiche sociali, trasporti, viabilità).

Sono trasferite ai Comuni, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C.

Funzioni dei Comuni

Sono disciplinate le "Unioni territoriali intercomunali" che sono enti locali dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

Entro il 31 dicembre 2015, con legge regionale, sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione. Per tali finalità, la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):

- a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale n. 6/2006;
- c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

- e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
- f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- i) statistica;
- l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- m) gestione dei servizi tributari .

A decorrere dal 1° gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui sopra.

Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

LIGURIA

L.R. 10/4/2015 n. 15

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)

Oggetto e finalità

In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 la legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle Province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.

Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.

Entro il 31 dicembre 2015 la Regione potrà emanare ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.

Con la legge regionale è stata operata anche una rivisitazione delle discipline regionali settoriali.

Città metropolitana di Genova

La Regione valorizza il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei Comuni che la compongono.

Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio.

In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni

dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione degli atti di propria competenza.

Nel territorio della Città metropolitana le funzioni fondamentali che restano alla Province sono in tal caso attribuite alla Città medesima.

Una norma finale prevede che nell'ambito delle successive leggi di riordino sia riconosciuto il nuovo ruolo della Città Metropolitana.

Funzioni delle Province

Le Province e la Città Metropolitana esercitano le funzioni proprie indicate nella Legge 56/2014.

Funzioni della Regione

Sono attribuite alla Regione:

1. le seguenti funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana:
 - difesa del suolo, pianificazione di bacino (in base a quanto specificato nel Titolo II);
 - turismo (in base a quanto specificato nel titolo III);
 - formazione professionale (in base a quanto specificato nel titolo IV);
 - caccia e pesca.
2. le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo quando è richiesta una gestione unitaria a livello regionale;
3. alcune funzioni in materia di sport (LR n. 40/2009).

Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni

Per quanto riguarda la difesa del suolo sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata:

- ✓ gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità;
- ✓ la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;
- ✓ la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

Per quanto riguarda il turismo la Città metropolitana, i Comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale.

LOMBARDIA

L.R. 8/7/2015 n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).

Oggetto e finalità

La legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle Province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni

assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei territori montani.
<i>Riallocazione di funzioni</i>
Restano confermate in capo alle Province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.
Sono parimenti trasferite alla Regione le funzioni già conferite alle Province alla data di entrata in vigore della legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A.
La Regione riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A.
La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.
<i>Città metropolitana</i>
La Regione conferisce alla Città metropolitana di Milano funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale, con apposita legge regionale.

MARCHE

L.R. 3/4/2015 n. 13

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

Oggetto e finalità

La legge reca disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa:

- apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all'Allegato A;
- eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.

Riallocazione funzioni

Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali (Turismo, informazione e accoglienza turistica, Beni e attività culturali, Trasporto pubblico locale e viabilità Protezione civile, Difesa del suolo, Caccia e Pesca nelle acque interne, Formazione professionale, Servizi sociali, Artigianato, Agricoltura, Edilizia pubblica) individuate nelle norme di cui all'allegato A che sono trasferite alla Regione.

L.R. 29/10/2015 n. 23

Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Oggetto e finalità

La legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani.

Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede:

- a) la riallocazione delle funzioni conseguente alla L. 56/2014;
- b) la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta;
- c) la specificazione del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino;
- d) l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i comuni.

Riallocazione di funzioni

Sono confermate in capo alle province le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 23/2015, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.

A completamento delle funzioni confermate sono altresì attribuite alle province, in materia di energia, le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale.

Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere).

Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria.

Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni (prima esercitate dalle province e dalla Città metropolitana) limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A e fatte salve le funzioni delegate (di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a)):

- a) agricoltura (es. interventi relativi alle infrastrutture rurali, interventi relativi all'attività agrituristica. espressione di parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale);
- b) attività estrattive: elaborazione e approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), svolgimento dell'attività di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali;
- c) beni ed attività culturali e spettacolo;
- d) edilizia residenziale pubblica: formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- e) energia;
- f) formazione professionale e politiche attive del lavoro;

- g) politiche sociali
- h) turismo
- i) vincolo idrogeologico (es. rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni).

Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane.

Città metropolitana

La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.

La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'articolo 1, comma 44 della L. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della L. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2.

Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:

- a) in materia di foreste, le funzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).

Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:

- a) in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della L.R. n. 44/2000;
- b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.

La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 1/2000.

Unioni di Comuni

Sono attribuite alle unioni di comuni, in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno boscoenergia, nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Se il comune interessato non aderisce a una unione di comuni, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite alle amministrazioni provinciali.

TOSCANA

L.R. 3/3/2015 n. 22 (come mod. da L.R. 30/10/2015) n. 70

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Oggetto e finalità

La legge reca disposizioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 sul riordino di funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze.

Sono, inoltre, apportate modifiche alle singole discipline di settore.

Riallocazione di funzioni

Sono trasferite alla Regione, nei termini previsti dalla legge e secondo le specifiche norme di settore, le seguenti funzioni (prima esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze):

- agricoltura;
- caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
- in materia di ambiente:
 - le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della LR 28 ottobre 2014, n. 61 nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della LR 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
 - le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;
 - le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;
 - le funzioni in materia di inquinamento acustico;
 - le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
 - le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
 - VIA e VAS;
 - le funzioni in materia di parchi ed aree protette;

- osservatorio sociale;
- strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione.

Sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni (prima esercitate dalle province) secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;
- b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- c) le funzioni in materia di forestazione.

Città metropolitana

La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei Comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli Comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione

In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla LR n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;
- b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei Comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 68/2011 con i Comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;
- c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai Comuni per i piani operativi di loro competenza.

I Comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 68/2011, l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

L.R. 2/4/2015 n. 10

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

Oggetto e finalità

La legge, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle Province nonché di soppressione delle unioni speciali di Comuni.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge la Regione provvederà al riordino della normativa regionale nelle materie indicate di cui agli allegati.

Riallocazione funzioni

Le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I, già conferite alle Province sono riallocate nella Regione (ambiente, tra cui rifiuti, Aia, Aua, Vas, risorse idriche; governo del territorio, tra cui controllo sui PRG, vigilanza attività in zona sismica, abusivismo, valorizzazione patrimonio culturale; attività produttive; energia; caccia; pesca; in parte il turismo; politiche attive del lavoro e formazione professionale e, infine, diritto allo studio).

Le funzioni in materia di turismo e le funzioni in materia di politiche sociali, sono esercitate dai Comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente. Sono inoltre conferite ai Comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II, già conferite alle Province (sport, cultura, diritto allo studio: funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)).

I Comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di Comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i Comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1.

Le Province esercitano le funzioni di cui alla L. 56/2014.

Sono riallocate nelle nuove Province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III (risorse idriche e difesa del suolo: funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99; funzioni amministrative lago Trasimeno di cui alla l.r. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche; trasporti: funzioni ex art. 76 L.R. 2 marzo 1999 n. 3; viabilità regionale; controllo e vigilanza impianti termici).

VENETO

L.R. 29/10/2015 n. 19

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*Oggetto e finalità*

La legge detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità.

Riallocazione funzioni

Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

Città metropolitana

La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge. Ad essa sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

PUGLIA

L.R. 30/10/2015 n. 31

Riforma del sistema di governo regionale e territoriale*Oggetto e finalità*

La legge provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.

Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.

Riallocazione funzioni

Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità.

Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali).

Per l'esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare nelle materie dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell'Autorità di Bacino.

Le funzioni in materia di ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione.

La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.

La Regione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 46 e 89, della l. 56/2014, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari.

La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall'articolo 1, comma 88, della l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.

Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore.

Città metropolitana

Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.